

RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Anno XCVIII Fasc. 4 - 2015

ISSN 0035-6158

Giovanni Zarra

**CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E
BILANCIAMENTO DEI DIRITTI NEI
CASI DI DIFFAMAZIONE
INTERNAZIONALE A MEZZO
INTERNET**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E BILANCIAMENTO DEI DIRITTI NEI CASI DI DIFFAMAZIONE INTERNAZIONALE A MEZZO INTERNET

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Il ruolo del giudice e la funzione delle considerazioni materiali nell'individuazione della giurisdizione. — 3. Diffamazione a mezzo internet e conflitti di giurisdizione nel diritto dell'Unione Europea: l'approccio della Corte di giustizia dell'Unione Europea. — 4. *Segue*: l'inadeguatezza del criterio proposto dai giudici di Lussemburgo e la necessità di far riferimento alle soluzioni adottate dai giudici nazionali. — 5. Diffamazione a mezzo internet e conflitti di giurisdizione negli ordinamenti interni: il criterio della *multiple publication rule*. — 6. *Segue*: l'impatto della *multiple publication rule* sui diritti delle parti e sul principio della certezza del diritto. — 7. Il criterio della *single publication rule*. — 8. *Segue*. Il problema dell'individuazione del giudice competente, la necessità di trovare una soluzione basata sul caso concreto ed il concetto di *targeting*. — 9. Il ricorso al *targeting* per individuare il criterio di giurisdizione alternativo al domicilio del convenuto nel diritto processuale dell'Unione Europea. — 10. Conclusioni.

1. La pubblicazione su internet di uno scritto offensivo dell'altrui reputazione può dare origine, oltre che al reato di diffamazione ⁽¹⁾, ad un illecito civile extracontrattuale e pone la questione di tutelare il diritto del soggetto leso a richiedere il risarcimento del danno per il pregiudizio alla propria immagine ed al proprio onore ⁽²⁾. A causa dell'accessibilità universale al contenuto del *web*, molto spesso lo Stato di pubblicazione del testo diffamante non coincide con quello (o quelli) in cui lo scritto viene letto ed il danno si realizza (natura cd. ubiquitaria di internet).

In questa specifica materia, però, l'individuazione del giudice competente non si presenta come un mero problema tecnico-processuale. Dalla soluzione del conflitto di giurisdizioni dipende, infatti, anche

⁽¹⁾ Il riferimento va agli ordinamenti in cui tale reato è riconosciuto. V., a titolo di esempio, art. 595 del codice penale italiano, art. 29 della legge francese 29 luglio 1881, art. 173 del codice penale svizzero, art. 205 del codice penale spagnolo, art. 187 del codice penale tedesco ed art. 139 del codice penale brasiliano.

⁽²⁾ Cfr. COLLINS, *The Law of Defamation and the Internet*, Oxford, 2010, p. 1 ss.; REYMOND, *La compétence internationale en cas d'atteinte à la personnalité par internet*, Zürich, 2015, p. 15 ss.

la soluzione di un conflitto tra due diritti fondamentali, entrambi meritevoli di tutela in quanto annoverati sia nelle costituzioni nazionali ⁽³⁾ che nelle principali convenzioni internazionali sui diritti umani ⁽⁴⁾: la libertà di espressione dell'autore del testo ed il diritto all'onore e alla reputazione del diffamato ⁽⁵⁾. La soluzione del problema in esame comporta, quindi, innanzitutto un giudizio sui valori, giacché la regolamentazione del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale assume la funzione di fattore di bilanciamento ⁽⁶⁾ tra i diritti menzionati. Infatti, se da un lato un'eccessiva espansione della giurisdizione potrebbe comportare una compressione della libertà di espressione dell'autore ⁽⁷⁾, dall'altro lato se l'accesso al giudice fosse eccessivamente limitato, ne andrebbero a risentire la reputazione del diffamato ed il suo diritto di ottenere una tutela giudiziale della lesione subita.

È chiaro che, in questa prospettiva, l'ubiquità di internet rende inadeguato il ricorso ai tradizionali criteri che, in materia di illecito extracontrattuale, si limitano a localizzare la controversia davanti al giudice del luogo in cui il danno si è verificato. È evidente, infatti, che la possibilità di accedere al contenuto diffamatorio praticamente in tutti gli Stati comporta come conseguenza l'esistenza di un numero di giudici competenti potenzialmente indefinito. Si concretizza, dunque, il

⁽³⁾ V. a titolo di esempio gli articoli 2 e 21 della Costituzione italiana.

⁽⁴⁾ V., con riguardo a tali diritti, gli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e gli articoli 7 (rispetto della vita privata e familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale) e 11 (libertà di espressione e di informazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

⁽⁵⁾ Il problema del bilanciamento tra i due menzionati diritti è stato diffusamente esaminato da PINO, *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale, Danno e responsabilità*, 2003, p. 577 ss.

⁽⁶⁾ Sul tema del rapporto tra diritto di accesso al giudice e diritto internazionale privato v. FAWCETT, *The Impact of Article 6(1) of the ECHR on Private International Law, Int. and Comparative Law Quarterly*, 2007, p. 1 ss.; FUMAGALLI, *Criteri di giurisdizione in materia civile e commerciale e rispetto dei diritti dell'uomo: il sistema europeo e la garanzia del due process, Diritti umani e diritto int.*, 2014, p. 571 ss. Quest'ultimo autore fa notare, in modo pertinente, come il diritto alla tutela giurisdizionale non sia assoluto, ma necessiti di una regolamentazione volta a far sì che di volta in volta ne siano stabiliti i presupposti e le forme. Particolare rilievo ai fini del presente scritto è la centralità che lo stesso autore attribuisce al criterio del bilanciamento tra i diritti delle parti nella realizzazione concreta di tale regolamentazione.

⁽⁷⁾ Come evidenziato da FUMAGALLI, op. cit., p. 576, questa circostanza si tradurrebbe, in ultima analisi, anche in una violazione dell'equo processo, così come precisato dalla Corte europea dei diritti umani, sent. 29 aprile 2008, ricorso n. 18648/04, *McDonald c. Francia*, in cui è stato sostenuto che laddove si sottoponga un convenuto ad una giurisdizione estranea, a lui o alla controversia, si pone in essere una violazione del suo diritto di difesa.

rischio di un *forum shopping*, giacché i soggetti diffamati hanno la possibilità di scegliere, in spregio alla certezza del diritto, il foro che applichi la legge sostanziale che offre maggiore tutela al diritto alla reputazione, anche se privo di una reale connessione con il caso concreto ⁽⁸⁾. Si è parlato, in questi casi, anche di *libel tourism* ⁽⁹⁾.

Di fronte alla prospettiva di doversi difendere davanti ad una pluralità di giurisdizioni straniere che egli non aveva potuto neppure astrattamente prevedere, l'autore dello scritto ritenuto diffamatorio potrebbe essere indotto, per altro verso, a rinunciare *tout court* alla sua pubblicazione. Il *libel tourism* avrebbe in questo caso quello che è stato definito come un *chilling effect* nei confronti dell'esercizio del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero.

La prassi giurisprudenziale ha da tempo avvertito la gravità di siffatti problemi, rendendosi conto che in questi casi la decisione sul giudice competente non può prescindere da una valutazione degli interessi materiali in gioco. Al contrario, l'interferenza con la tutela dei diritti umani ha naturalmente condotto molti giudici a privilegiare, nella soluzione del problema della giurisdizione, il ricorso a criteri interpretativi, quali il bilanciamento dei valori e la proporzionalità, utilizzati per risolvere i conflitti tra norme nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo in relazione ad un caso concreto ⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ Sul punto v. STAVELEY-O'CARROLL, *Libel Tourism Laws: Spoiling the Holiday and Saving the First Amendment?*, *New York University Journal of Law and Liberty*, 2009, p. 254 ss. Cfr. anche SCORDATO, *The International Legal Environment for Serious Political Reporting has Fundamentally Changed: Understanding the New Revolutionary Era of English Defamation Law*, *Connecticut Law Review*, 2007, p. 167 ss.

⁽⁹⁾ V. HARTLEY, *'Libel Tourism' and the Conflict of Laws*, *Int. and Comparative Law Quarterly*, 2010, p. 25 ss.; NIELSEN, *Libel Tourism: English and EU Private International Law*, *Journal of Private Int. Law*, 2013, p. 269 ss.; ROLPH, *Splendid Isolation? Australia as a Destination for 'Libel Tourism'*, *Australian Int. Law Journal*, 2013, p. 79 ss.; KLEIN, *Some Thoughts on Libel Tourism*, *Pepperdine Law Review*, 2011, p. 375 ss.; RENDLEMAN, *Collecting a Libel Tourist's Defamation Judgement?*, *Washington and Lee Law Review*, 2010, p. 467.

⁽¹⁰⁾ MARINO, *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria europea*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 363 ss.; GARNETT, RICHARDSON, *Libel Tourism or Just Redress? Reconciling the (English) Right to Reputation with the (American) Right to Free Speech in Cross-border Libel Cases*, *Journal of Private Int. Law*, 2009, p. 471 ss.; LEVI, *The Problem of Trans-National Libel*, *American Journal of Comparative Law*, 2012, p. 507 ss.; BENEDICT, *Deafening Silence: the Quest for a Remedy in Internet Defamation*, *Cumberland Law Review*, 2009, p. 475 ss.; PARTLETT, *The Libel Tourist and the Ugly American: Free Speech in an Era of Modern Global Communications*, *University of Louisville Law Review*, 2008-2009, p. 629 ss.; DANAY, *The Medium Is Not the Message: Reconciling Reputation and Free Expression in Cases of Internet Defamation*, *McGill Law Journal*, 2010, p. 3 ss.; SVANTESSON, *The Right of Reputation in the Internet Era*, *Int. Review of Law, Computers and Technology*, 2009, p. 169 ss.

In assenza di soluzioni legislative idonee, che, da una parte, offrano al giudice un criterio da applicare per affermare la propria giurisdizione ⁽¹¹⁾ e, dall'altra parte, pongano un limite all'esercizio della giurisdizione stessa in vista della tutela di diritti fondamentali ⁽¹²⁾, è stata infatti soprattutto la giurisprudenza, sia dei giudici nazionali che della Corte di giustizia dell'Unione Europea, ad individuare dei criteri specifici per risolvere il problema processuale del conflitto di giurisdizione alla luce di considerazioni di carattere materiale. Le soluzioni dei giudici interni, in particolare, hanno fortemente risentito delle diversità culturali e valoriali esistenti tra i vari ordinamenti nella disciplina sostanziale della materia, il che ha condotto a soluzioni molto diverse del problema in esame. Di conseguenza, come si vedrà, dove il diritto all'onore ed alla reputazione ha tradizionalmente prevalso rispetto alla libertà di espressione (ad es. in Inghilterra), i giudici hanno tendenzialmente ampliato lo spettro della propria giurisdizione anche a controversie con limitata connessione con il foro. Al contrario soluzioni più restrittive al problema della giurisdizione sono state privilegiate negli ordinamenti in cui valore preminente è attribuito alla libertà di espressione (ad es. negli Stati Uniti).

Ponendosi nella prospettiva del giurista dell'Unione Europea, il presente contributo ha lo scopo di analizzare le varie soluzioni che la giurisprudenza ha offerto alla questione, per poi verificare se, tra esse, ve ne sia una che meglio risponda alle menzionate esigenze di bilanciamento e certezza del diritto e che possa dunque essere proposta come soluzione per il diritto processuale internazionale dell'Unione.

⁽¹¹⁾ Cfr. KU, LIPTON, *Cyberspace Law*, New York, 2010, p. 19 ss.; GOLDSMITH, *Against Cyberanarchy, Occasional Papers from the Law School of the University of Chicago* N. 40, 1999, p. 1 ss.; WISKE, SCHILLER, *International Jurisdiction in Cyberspace: Which States May Regulate the Internet?*, *Federal Communications Law Journal*, 1997, p. 119 ss.; NETANEL, *Cyberspace Self-Governance: A Skeptical View From Liberal Democratic Theory*, *California Law Review*, 2000, p. 395 ss.; JOHNSON, POST, *Law and Borders - The Rise of Law in Cyberspace*, *Stanford Law Review*, 1996, p. 1367 ss.

⁽¹²⁾ A tal riguardo risulta ancora attuale la posizione espressa dalla Corte permanente di giustizia internazionale, 7 settembre 1927, nella sentenza *SS Lotus* (Francia c. Turchia), C.P.J.I., *Publications*, Série A, n° 10, pp. 18-21, secondo cui gli Stati godono di un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei limiti alla propria giurisdizione. Sul punto cfr. BORN, *Reflections on Judicial Jurisdiction in International Cases*, *Georgia Journal of Int. & Comparative Law*, 1987, p. 1 ss.; VON MEHREN, *Trautman, Jurisdiction to Adjudicate: A Suggested Analysis*, *Harvard Law Review*, 1966, p. 1121 ss.; KOHL, *Jurisdiction and the Internet*, Cambridge, 2007, pp. 13-18; LENHOFF, *International Law and Rules on International Jurisdiction*, *Cornell Law Review*, 1964, p. 5 ss. Va tuttavia dato atto di un'opinione contraria sviluppatasi nella dottrina statunitense, per la quale v. WISKE, SCHILLER, op. cit., p. 144 ss.; MOORE, *Untying Our Hands: The Case for Uniform Personal Jurisdiction over "Libel Tourists"*, *Fordham Law Review*, 2009, p. 3224.

Seppur nella consapevolezza del diverso valore attribuito ai diritti in gioco nei vari ordinamenti, la prospettiva adottata non può prescindere dalla ricerca di una soluzione valida per tutti gli Stati dell'Unione, basata sul bilanciamento di tali valori, senza che l'uno prevalga sull'altro.

In tale ottica analizzeremo innanzitutto (prima in via generale e poi con riferimento alla diffamazione in particolare) il ruolo della giurisprudenza nell'individuazione della giurisdizione competente sulla base di considerazioni di carattere materiale. I paragrafi successivi saranno dedicati, partendo dai casi di diffamazione a mezzo stampa, ad un esame critico della soluzione offerta al problema dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea. Spiegheremo in questa sede i motivi per cui tale soluzione appare inadeguata e la conseguente necessità di guardare ad esperienze maturate in altre culture giuridiche per la ricerca di una soluzione che maggiormente risponda alle esigenze precedentemente individuate. Passeremo quindi ad esaminare i criteri adottati dalla giurisprudenza delle corti interne, valutandone di volta in volta l'efficacia rispetto agli interessi materiali da tutelare. Dall'indagine emergerà che non è possibile prescindere da una verifica, caso per caso, del pubblico a cui l'autore della pubblicazione ha principalmente diretto il proprio lavoro (cd. *targeting*). Alla luce delle esposte considerazioni proveremo quindi ad analizzare la compatibilità del criterio del *targeting* con la legislazione dell'Unione Europea. Nelle conclusioni, dopo aver brevemente ripercorso le tappe dell'indagine, giungeremo a sostenere che la soluzione al problema di cui si discute non può prescindere da un'analisi in concreto della sussistenza del *targeting*.

2. L'analisi del ruolo del giudice e della funzione delle considerazioni materiali nell'individuazione della giurisdizione non può prescindere da una differenziazione concettuale tra l'approccio dei sistemi di *civil law* e quelli di *common law*. Nei primi, storicamente, la giurisprudenza è stata vincolata da rigide disposizioni legislative atte a stabilire i casi in cui è possibile assumere la giurisdizione; fino ad oggi è stato dunque raro che il giudice potesse compiere una valutazione in concreto basata su una ponderazione degli interessi in gioco. Ciò non vuol dire che il diritto internazionale privato dei sistemi di *civil law* non abbia risentito, e tutt'oggi risenta, di valutazioni di carattere materiale (come del resto dimostrato dall'ampia letteratura in materia) ⁽¹³⁾, ma

⁽¹³⁾ Considerazioni di carattere materiale permeano, infatti, *tutti* i campi del diritto internazionale privato (in particolar modo in seguito alla nascita dell'Unione

solo che tali considerazioni sono state (nella maggior parte dei casi) compiute *a priori* ed in modo astratto dal legislatore, riducendo — di fatto — la discrezionalità dei giudici.

Al contrario, nei sistemi di *common law*, l'assenza di norme legislative che impongano all'interprete una determinata soluzione ha consentito che, nell'evoluzione giurisprudenziale, sempre più i tribunali tenessero conto di considerazioni di giustizia sostanziale nella valutazione della cd. *appropriateness* della propria giurisdizione ⁽¹⁴⁾. Si

Europea). Circa il processo di materializzazione del diritto internazionale privato e sul graduale superamento della pretesa neutralità ed autonomia dello stesso, su cui non è possibile soffermarsi in questa sede, si rinvia, per tutti, a FRANZINA, *L'incidenza dei diritti fondamentali sul diritto internazionale privato: il caso della protezione degli adulti vulnerabili*, www.federalismi.it, 2013, p. 1 ss., il quale ha messo in evidenza che « l'attitudine dei diritti umani ad influire sulla fisionomia delle norme di diritto internazionale privato e sulle dinamiche che presidono la loro concreta applicazione costituisce, oggi, un dato pressoché incontrovertito ». Con riguardo allo studio delle modalità con cui questa traduzione di valori in norme ha avuto luogo si vedano, tra gli altri, PICONE, *I conflitti tra metodi diversi di coordinamento tra ordinamenti*, *Rivista*, 1999, p. 325 ss.; PICONE, *Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé*, *Recueil des cours*, vol. 276, 1999, p. 84 ss.; BRILMAYER, *The Role of Substantive and Choice of Law Policies in the Formation and Application of Choice of Law Rules*, *Recueil des cours*, vol. 252, 1995, p. 19 ss.; FRANZINA, *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionale privatistica europea delle successioni mortis causa*, in *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa* (a cura di Franzina e Leandro), Milano, 2013, p. 1 ss.; SALERNO, *Il vincolo al rispetto dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti del diritto internazionale privato*, *Diritti umani e diritto int.*, 2014, p. 549 ss.; SALERNO, *I diritti fondamentali della persona straniera nel diritto internazionale privato: una proposta metodologica*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 773 ss.; CAMPIGLIO, *Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato*, *Rivista*, 2011, p. 1029 ss.; CARELLA, *Sistema delle norme di conflitto e tutela internazionale dei diritti umani: una rivoluzione copernicana?*, *Diritti umani e diritto int.*, 2014, p. 523 ss.; PIRRONE, *I diritti umani e il diritto internazionale privato e processuale tra scontro e armonizzazione*, in *Circolazione dei valori giuridici e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali* (a cura di Pirrone), Torino, 2011, p. 3 ss.; HONORATI, *Sottrazione internazionale dei minori e diritti fondamentali*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, p. 5 ss.; BARIATTI, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell'Unione Europea*, in *La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali. Atti del XV Convegno della Società italiana di diritto internazionale (Bologna, 10-11 giugno 2010)* (a cura di Rossi), Napoli, 2011, p. 397 ss.; ROMANI, LIAKOPOULOS, *Giustizia materiale nel diritto internazionale privato e comunitario*, Milano, 2009, p. 113 ss.; VAN DEN EECKHOUT, *Corporate Human Rights Violations and Private International Law*, ssrn.com/abstract=1895690, 2011, p. 1 ss.

⁽¹⁴⁾ PERREAU-SAUSSINE, *Forum Non Conveniens and Anti-Suit Injunctions before French Courts: Recent Developments*, *Int. and Comparative Law Quarterly*, 2010, p. 522; LANG, *Forum Non Conveniens in Continental Europe*, *CLE Paper for Substantive Law Session at the Annual Meeting of the Federation of Defense and Corporate Counsel Held at The Homestead, VA, USA*, <http://www.thefederation.org/documents/6d-CLE%20Annual%2009-Lang.pdf>, 2009, pp. 1-2. Tale ultimo a. ha rilevato che i sistemi di *civil law* tendono ad attribuire rilevanza ai principi di certezza e prevedibilità piuttosto che alla valutazione in concreto degli interessi in gioco. Ciò, sempre stando

parla, infatti, di *forum conveniens* o *non conveniens* a seconda che, caso per caso, il giudice ritenga o meno che sia equo che il processo sia celebrato dinanzi a lui ⁽¹⁵⁾. Le corti interne sono dunque tenute a declinare la propria giurisdizione in tutti i casi in cui esista un altro foro che *in concreto* risulti essere chiaramente più appropriato a tutelare gli interessi in causa.

Va tuttavia rilevato che anche negli ordinamenti continentali, soprattutto nei casi in cui l'individuazione dell'autorità giurisdizionale competente incide direttamente sui diritti fondamentali delle parti, sempre più spesso l'esercizio della giurisdizione è rimesso a valutazioni discrezionali di carattere materiale che il giudice deve compiere in concreto ⁽¹⁶⁾. Tale considerazione è suffragata, tra l'altro, dalla lettura di varie norme contenute in regolamenti UE ⁽¹⁷⁾. È necessario, per quanto qui d'interesse, soffermarsi sul considerando n. 16 del regolamento (UE) n. 1215/2012. Questo considerando, al quale sembrerebbe potersi attribuire valore precettivo (o quanto meno quello di strumento interpretativo privilegiato) ⁽¹⁸⁾, prevede che, nelle controversie in

all'opinione dell'a., vale a maggior ragione in sede di attribuzione della giurisdizione, giacché nel bagaglio culturale del giurista continentale è essenziale la pre-conoscibilità del foro competente per una certa controversia. Sarebbe questa, dunque, la ragione per la quale i giudici di *civil law* si sono raramente trovati ad applicare considerazioni materiali nell'ambito della valutazione sulla propria giurisdizione.

⁽¹⁵⁾ Tale dottrina si è sviluppata a partire dalla pronuncia della House of Lords, sent. 19 novembre 1986, *Spiliada Maritime Corporation v. Cansulex Limited*, AC 460. Sul punto v. CHILDRESS, *Forum Conveniens: the Search for a Convenient Forum in Transnational Cases*, *Virginia Journal of Int. Law*, 2012, p. 157 ss.; FAWCETT, *Trial in England or Abroad: the Underlying Policy Considerations*, *Oxford Journal of Legal Studies*, 1989, p. 185 ss.; WEINTRAUB, *International Litigation and Forum Non Conveniens*, *Texas Int. Law Journal*, 1994, pp. 328-329.

⁽¹⁶⁾ V. FUMAGALLI, op. cit., pp. 578-579; ROMANI, LIAKOPOULOS, op. cit., pp. 122-123; ALBANO, *L'incidenza delle valutazioni materiali nei regolamenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea*, *Diritto dell'Unione Europea*, 2011, p. 603 ss.

⁽¹⁷⁾ Si vedano, a titolo di esempio, l'art. 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (cd. regolamento Bruxelles II-bis) in materia di responsabilità genitoriale o l'art. 5 del regolamento (UE) n. 650/2012 in tema di successioni. Si veda altresì l'art. 33 del regolamento n. 1215/2012, che attribuisce discrezionalità al giudice nell'esercizio della propria giurisdizione sulla base di una valutazione discrezionale da compiere in concreto; con riguardo a quest'ultima disposizione v. *infra*, nota 48.

⁽¹⁸⁾ Per un'analisi generale del valore giuridico dei considerando nel diritto dell'Unione Europea cfr. KLIMAS, VAICIUKAITE, *The Law of Recitals in European Community Legislation*, *ILSA Journal of Int. & Comparative Law*, 2008, p. 1 ss. A tal riguardo giova rilevare che « di regola, i considerando negli atti dell'Unione europea non sono vincolanti per l'interprete e assolvono piuttosto alla funzione di motivare gli atti stessi, ai sensi dell'art. 296 TFUE, o di chiarire in via interpretativa eventuali dubbi del testo. Tuttavia, è stato esattamente osservato che nei più recenti regolamenti di diritto internazionale privato si va profilando la tendenza ad inserire nei considerando alcune frasi che presentano natura precettiva o obbligatoria con l'obiettivo di integrare la

materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della *privacy* e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, il foro generale del domicilio del convenuto (previsto dall'art. 4 del regolamento stesso) debba essere « completato » attraverso la previsione di « fori alternativi, *basati sul collegamento più stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia* » (corsivo aggiunto). Inoltre, lo stesso considerando indica che « l'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia *per questi* ragionevolmente prevedibile » (corsivo aggiunto).

A tal riguardo, se è vero che una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di giurisdizione per danni scaturenti da obbligazioni extracontrattuali sembra guardare al criterio della « prossimità » in modo astratto e, dunque, sulla base di alcuni « tipi » identificati *a priori* dal legislatore ⁽¹⁹⁾, è anche vero che il richiamo ad una giurisdizione che *il singolo convenuto debba poter ragionevolmente prevedere* sembra richiamare considerazioni necessariamente legate ad una valutazione del caso concreto. Il considerando n. 16 potrebbe quindi essere interpretato come un'apertura del diritto processuale internazionale dell'Unione Europea rispetto all'applicazione, ai casi di diffamazione internazionale, di un approccio basato sull'analisi delle esigenze del caso concreto da parte del giudice, assimilabile a quello già

disciplina contenuta nell'articolato » (corsivo aggiunto); v., anche per la bibliografia ivi citata, MALATESTA, *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato: verso un ampliamento dell'arbitration exclusion*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 13. Il riferimento dell'a. va, in particolare, al considerando n. 12 del regolamento n. 1215/2012, in tema di esclusione dell'arbitrato dall'ambito applicativo del regolamento. A tal riguardo, lo stesso MALATESTA, op. cit., p. 14, ha fatto presente che « nelle intenzioni dei redattori esso dovrebbe costituire un mero chiarimento della portata dell'esclusione di cui all'art. 1, par. 2, lett. d), ma in pratica esso, alla luce del suo tenore e contenuto, sembra assumere un valore maggiore. Anche se con la cautela necessaria dovuta all'insolita tecnica, si può immaginare che le sue disposizioni, pur espresse con il linguaggio prudente delle parti motive dei regolamenti, costituiranno probabilmente una guida decisiva per orientare la prassi ». Ragionamento analogo potrebbe, a nostro giudizio, essere compiuto con riguardo al considerando n. 16, la cui portata letterale — come proposto nel testo — non sembra limitata al mero supplemento interpretativo delle disposizioni in tema di giurisdizione nei casi di obbligazioni extracontrattuali.

⁽¹⁹⁾ Ciò va dunque a discapito della discrezionalità del giudice. Si veda, in particolare, Corte di giustizia dell'Unione Europea, sent. 29 giugno 1994, causa C-288/92, *Custom Made Commercial Ltd c. Stawa Metallbau Gmbh*, *Raccolta*, 1992, p. I-2913, par. 12. Sull'assenza di una qualsiasi discrezionalità del giudice nella valutazione della propria giurisdizione v. FUMAGALLI, op. cit., p. 581, il quale motiva questa scelta di politica legislativa sulla base della circostanza che, nell'ottica del legislatore europeo, tale discrezionalità andrebbe a discapito della certezza del diritto.

manifestatosi nei Paesi anglosassoni e per il quale l'esercizio della giurisdizione ha come presupposto quello dell'esistenza di un collegamento *in concreto* tra l'autorità giurisdizionale e la singola controversia.

Una simile lettura del disposto del considerando n. 16 giustifica, ai fini del presente lavoro, un'analisi congiunta della giurisprudenza di *common law* e di *civil law* ed allo stesso tempo fornisce una base interpretativa su cui fondare lo studio dell'applicabilità di soluzioni emerse nella giurisprudenza e nella legislazione dei Paesi di *common law* per il problema di cui si discute.

3. Nell'ambito del diritto processuale dell'Unione Europea, il punto di partenza per l'individuazione della giurisdizione nei casi di responsabilità extracontrattuale è dato dall'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1215/2012 (che ha preso il posto, dal 10 gennaio 2015, dell'art. 5 n. 3 del regolamento n. 44/2001). Questa norma dispone che, per tali controversie, sia competente « l'autorità giurisdizionale del luogo dove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire ». Questa locuzione è stata oggetto di interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione Europea, che, nella nota sentenza *Bier* ⁽²⁰⁾, ha specificato che giurisdizioni competenti sono sia quella in cui si è verificato il fatto generatore del danno, che quella dove è insorto il danno stesso.

Nella sentenza *Shevill* ⁽²¹⁾ è stato poi affermato che, nei casi di diffamazione a mezzo stampa, l'art. 5 n. 3 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la vittima possa agire sia nel luogo in cui l'editore è stabilito — per la totalità dei danni — che in tutti gli Stati in cui la pubblicazione è stata diffusa, quando la vittima sia ivi conosciuta, per i soli danni subiti in tale Stato (cd. principio mosaico).

A tal riguardo, se parte della dottrina ha ritenuto che la sentenza *Shevill* abbia consentito di raggiungere un ragionevole equilibrio tra i diritti in gioco ⁽²²⁾, altri ne hanno condivisibilmente rilevato l'inade-

⁽²⁰⁾ Sent. 30 novembre 1976, causa C-21/76, *Handelskweberij G.J. Bier B.V. c. Mines de Potasse d'Alsace S.A.*, *Raccolta*, 1976, p. 1735 ss.

⁽²¹⁾ Corte di giustizia dell'Unione Europea, sent. 7 marzo 1995, causa C-68/93, *Fiona Shevill e altri c. Press Alliance SA*, *Raccolta*, 1995, p. I-415 ss.

⁽²²⁾ Cfr. conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón, 29 marzo 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising GmbH c. X e Olivier Martinez c. MGN Limited*, *Raccolta*, 2011, p. I-10269 ss., par. 38; GARDELLA, *Diffamazione a mezzo stampa e Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1997, p. 657 ss.; HOGAN, *The Brussels Convention, Forum Non Conveniens and the Connecting Factors Problem*, *European Law Review*, 1995, p. 471 ss.; CRESPO, *Precisión del forum locus delicti commissi en los supuestos de daños contra la persona causados a través de prensa*, *La Ley - Comunidades Europeas*, 1995, p. 1 ss.

guatezza. Infatti il principio mosaico, consentendo un frazionamento della controversia, espone l'autore dello scritto ritenuto diffamante all'oneroso rischio di doversi difendere in numerosi processi relativi agli stessi fatti, aventi corso in tutti gli Stati in cui la pubblicazione stampata è stata distribuita⁽²³⁾. Se applicati al contesto di internet, gli effetti del principio mosaico assumono una portata ben più drammatica. Ne discende, infatti, che i giudici di tutti gli Stati dove il sito *web* diffamante è accessibile possono pronunciarsi sulla controversia, con un evidente rischio di *forum shopping*. A questo proposito, giova rilevare che tale rischio è oggi accentuato dalla circostanza per cui l'art. 1, par. 2, lett. g), del regolamento (CE) n. 864/2007 (cd. Roma II) esclude dall'applicazione della normativa europea sulla legge applicabile agli illeciti civili extracontrattuali « le obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione »⁽²⁴⁾. Ciò consente dunque all'attore di scegliere di intraprendere un'azione nello Stato membro in cui la legge sostanziale è più favorevole alla protezione del diritto all'onore ed alla reputazione rispetto alla tutela della libertà di espressione.

Sarebbe stato dunque logico aspettarsi che, chiamata a pronunciarsi in merito al problema della giurisdizione nei casi di diffamazione a mezzo internet, la Corte di giustizia avesse adottato una nuova soluzione, che tenesse conto delle peculiarità di internet e (finalmente) operasse un bilanciamento tra le posizioni in gioco.

La sentenza *eDate*⁽²⁵⁾ ha disatteso tali aspettative ed ha confermato l'applicabilità del principio mosaico alla diffamazione via internet.

⁽²³⁾ Cfr. NIELSEN, op. cit., p. 276; CORDERO ALVAREZ, *Algunos problemas de aplicación del art. 5.3º del reglamento 44/2001*, *Anuario español de derecho int. privado*, 2009, pp. 418-419.

⁽²⁴⁾ Cfr. NIELSEN, op. cit., p. 280 ss.; KUIPERS, *Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement of Personality Rights*, *German Law Journal*, 2011, p. 1692 ss.; WARSHAW, *Uncertainty From Abroad: Rome II and the Choice of Law for Defamation Claims*, *Brooklyn Journal of Int. Law*, 2006, p. 269 ss. Sul punto si veda anche il *symposium* avutosi nel 2010 e reperibile all'indirizzo <http://conflictoflaws.net/2010/rome-ii-and-defamation-online-symposium/>. La questione è stata affrontata anche nella prospettiva statunitense: cfr. PIELEMEIER, *Choice of Law for Multistate Defamation: The State of Affairs as Internet Defamation Beckons*, *Arizona State Law Journal*, 2003, p. 55 ss. Per una disamina più generale del problema si veda anche SWIRE, *Of Elephants, Mice and Privacy: International Choice of Law and the Internet*, *The Int. Lawyer*, 1998, p. 991 ss.

⁽²⁵⁾ Corte di giustizia dell'Unione Europea, sent. 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising GmbH c. X e Olivier Martinez c. MGN Limited*, *Raccolta*, 2011, p. I-10269 ss. Sul punto cfr. FERACI, *Diffamazione internazionale a mezzo internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza*

In tale decisione, la Corte ha, al contrario, focalizzato la propria attenzione sull'individuazione di un ulteriore foro rispetto a quelli enunciati dalla precedente giurisprudenza, ritenuta non sufficiente a tutelare adeguatamente la posizione del soggetto diffamato. L'avvocato generale aveva, a tal riguardo, proposto di estendere la competenza nei casi di diffamazione a mezzo internet anche ai giudici del cd. « centro di gravità della controversia », ossia quelli nel cui territorio le informazioni controverse risultano oggettivamente e specificamente rilevanti e dove, contemporaneamente, il titolare del diritto della personalità possiede il proprio centro di interessi ⁽²⁶⁾. La Corte di giustizia ha invece stabilito che tale nuovo foro dovesse essere quello in cui il soggetto diffamato ha « il proprio centro di interessi ». Stando a quanto affermato dai giudici di Lussemburgo, tale località solitamente corrisponde al luogo della residenza abituale, ma — alla luce delle circostanze di volta in volta esaminate — potrebbe anche essere situato altrove. Secondo la Corte, nell'ottica di una buona amministrazione della giustizia, « il criterio del centro di interessi è conforme all'obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza anche nei confronti del convenuto, poiché chi emette l'informazione lesiva, al momento della messa in rete della stessa, è in condizione di conoscere i centri d'interessi delle persone che ne formano oggetto. Occorre dunque considerare che il criterio del centro d'interessi consente, al contempo, all'attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato » ⁽²⁷⁾.

In conclusione, allo stato, colui la cui reputazione viene lesa da uno scritto pubblicato su internet può oggi essere citato in giudizio — per la totalità del danno — nel luogo in cui è stabilito il soggetto che ha emesso i contenuti diffamatori o nel luogo in cui lo stesso soggetto leso ha il proprio centro di interessi. Egli potrà inoltre agire in tutti gli Stati

eDate, *Rivista*, 2012, p. 461 ss.; GIOIA, *Sulla distribuzione della competenza internazionale nelle liti da diffamazione tramite internet*, *Rivista di diritto processuale*, 2012, p. 1317 ss.; WINKLER, *Giurisdizione e diritto applicabile agli illeciti via web: nuovi importanti chiarimenti della Corte di giustizia*, *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, p. 796 ss.; ROTH, *Persönlichkeitsschutz im internet: Internationale Zuständigkeit und Anwendbares Recht*, *IPRax*, 2013, p. 515 ss.; MUIR WATT, *Cour de Justice de l'Union Européenne (C-509/09 et C-161/10 aff. jtes. - 25 octobre 2011)*, *Revue critique de droit int. privé*, 2012, p. 194 ss.; KUIPERS, *Joined Cases C-509/09 & 161/10, eDate Advertising v. X and Olivier Martinez and Robert Martinez v. MGN Limited, Judgement of the Court of Justice (Grand Chamber) of 25 October 2011, nyr, Common Market Law Review*, 2012, p. 1211 ss.

⁽²⁶⁾ V. conclusioni dell'avvocato generale nel citato caso eDate, paragrafi 57-59.

⁽²⁷⁾ V. sentenza eDate, cit., par. 50.

in cui il contenuto diffamatorio è stato *accessibile*, per i soli danni di volta in volta sofferti in tali Stati.

4. Le conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia risultano inadeguate per numerose ragioni. In primo luogo appare incerta la stessa nozione di centro di interessi. Non sembra, infatti, sempre possibile che l'autore di uno scritto riesca a determinare *a priori* quale sia effettivamente il centro di interessi del soggetto diffamato. Tenendo inoltre presente che nei casi di diffamazione grava sull'attore l'onere di provare quale sia il luogo in cui egli ha il proprio centro di interessi, questo vuol dire che egli potrebbe dimostrare che tali interessi siano localizzati in un luogo diverso da quello che l'autore avrebbe potuto ragionevolmente prevedere⁽²⁸⁾. Questa circostanza mette in crisi la stessa argomentazione che la Corte pone alla base della propria scelta per questo criterio, ossia la prevedibilità del foro da parte del convenuto.

Il concetto di centro di interessi presta dunque il fianco al *forum shopping* e pone in essere una vera e propria forma di *forum actoris*⁽²⁹⁾. A ben vedere, tale categoria di foro non è estranea al regolamento n. 1215/2012 (ed al precedente regolamento n. 44/2001) essendo il *forum actoris* già stato previsto nei casi in cui è ravvisabile l'esistenza di una parte debole nell'ambito di un rapporto contrattuale (v. art. 11, par. 1, lett. b), per il caso di contraente nell'ambito di un rapporto di assicurazione ed art. 18, par. 1, per il caso di contratti conclusi tra professionista e consumatore)⁽³⁰⁾. Il motivo per cui in questi ultimi casi il legislatore europeo ha introdotto la possibilità per la parte debole di agire nel foro del luogo dove essa è domiciliata sta nel fatto che, tramite la previsione del *forum actoris*, si vuole rigenerare un equilibrio tra le parti del contratto.

Taluni⁽³¹⁾ hanno quindi dedotto che la Corte di giustizia abbia *di fatto* considerato il soggetto che subisce una lesione alla propria

⁽²⁸⁾ Cfr. OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, *La vulneración de los derechos de la personalidad en la jurisprudencia del tribunal de justicia*, eprints.uem.es/23220/1/vulneracion_de_los_derechos_de_la_personalidad2.pdf, 2013, p. 10 ss.

⁽²⁹⁾ Si tratta del foro del luogo in cui l'attore è domiciliato. V. OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, op. cit., p. 12; GIMENO RUIZ, *Derechos de la personalidad e internet*, *Revista de derecho civil*, 2014, p. 235 ss.; GIOIA, op. cit., p. 1325. Tale orientamento era già stato anticipato da Cass., 8 maggio 2002 n. 6591, *Corriere giuridico*, 2002, p. 1458, con nota di GIOIA.

⁽³⁰⁾ V. LAZIC, *Procedural Justice for 'Weaker Parties' in Cross-Border Litigation under the EU Regulatory Scheme*, *Utrecht Law Review*, 2014, p. 100 ss.

⁽³¹⁾ V. OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, op. cit., p. 12.

reputazione tramite internet alla stregua di una cd. parte debole ⁽³²⁾ ed è lecito chiedersi se tale assimilazione sia legittima. Come è stato correttamente osservato ⁽³³⁾, non sembra che il solo fatto che la lesione sia stata subita via internet giustifichi un tale approccio. Come già precisato, infatti, è errato considerare astrattamente che un qualsiasi contenuto pubblicato su internet sia di per sé generativo di un pregiudizio globale, in quanto non si può ignorare che, solitamente, l'autore della pubblicazione rivolge il proprio scritto ad un pubblico ben preciso. Un simile approccio, inoltre, deve fare i conti anche con la giurisprudenza della stessa Corte, che ha chiaramente e più volte ribadito che l'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1215/2012 non ha affatto il compito di proteggere il danneggiato ⁽³⁴⁾. L'approccio della sentenza *eDate*, nel prevedere una forma di *forum actoris*, finisce dunque per smentire, di fatto, la stessa giurisprudenza della Corte, che ha negato l'esistenza di una funzione di protezione nell'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1215/2012. Alla luce di tali circostanze, infine, non sembra giustificabile il trattamento più favorevole attribuito aprioristicamente al soggetto che subisce una diffamazione via internet rispetto a colui il quale è vittima di un pregiudizio alla reputazione generato dalla carta stampata, al quale verrà ancora applicato quanto disposto nella sentenza *Shevill*.

Ne discende che, se proprio si fosse dovuto prevedere un foro aggiuntivo per i casi di diffamazione via internet, risultava certamente più appropriato il riferimento al « centro di gravità del conflitto » operato dall'avvocato generale, giacché tale criterio fa riferimento alla fattispecie nel suo complesso e non solo alla posizione del danneggiato ⁽³⁵⁾.

Come prevedibile, la sentenza *eDate* è stata accolta con generale sfavore ⁽³⁶⁾ perché essa di fatto ripropone ⁽³⁷⁾ il principio mosaico,

⁽³²⁾ Ciò sembrerebbe altresì confermato dal par. 47 della sentenza stessa, che parla di « gravità della lesione » subita dal diffamato.

⁽³³⁾ V. OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, op. cit., p. 12; KUIPERS, *Joined Cases*, cit., p. 1223, il quale parla di un *overemphasizing* della protezione dei diritti della vittima.

⁽³⁴⁾ V. Corte di giustizia, sent. 25 ottobre 2012, causa C-133/11, *Folien Fischer AG e Fofitec AG c. Ritrama SpA*, pubblicata in *Raccolta digitale*, 2012, par. 46; v. altresì, anche per la giurisprudenza ivi richiamata, Corte di giustizia, sent. 20 maggio 2010, *Česká podnikatelská pojišovna as, Vienna Insurance Group c. Michal Bilas*, *Raccolta*, 2010, p. I-4545, par. 30.

⁽³⁵⁾ V. FERACI, op. cit., p. 469.

⁽³⁶⁾ V. FERACI, op. cit., p. 464 ss.; GIOIA, op. cit., p. 1324; MARINO, op. cit., p. 365; WINKLER, op. cit., p. 815. Contrariamente v. ROLFI, *Dalla competenza alla giurisdizione: le « mobili frontiere » di internet*, *Corriere giuridico*, 2012, p. 760 ss.

⁽³⁷⁾ V. FERACI, op. cit., p. 463; NIELSEN, op. cit., p. 277.

reiterando il rischio di *forum shopping* ed esponendo il convenuto ad un'azione legale in ogni Stato in cui il contenuto diffamatorio è stato accessibile, a discapito del bilanciamento tra i diritti delle parti che, come evidenziato nell'introduzione, dovrebbe invece permeare l'intera disciplina della materia nell'ambito dell'Unione Europea. Valga, a questo proposito, richiamare le critiche già svolte in precedenza ⁽³⁸⁾.

Non si può, infine, in questa sede omettere un ulteriore richiamo al già citato considerando n. 16, da cui, stando alla lettura proposta, emergerebbe la necessità che a giudicare su una controversia da diffamazione siano le corti dello Stato che presenta *in concreto* maggiori legami con la controversia stessa. Sembra dunque evidente che il dispositivo della sentenza *eDate* meriti ancor più un ripensamento, in quanto poco conforme all'obiettivo di una buona amministrazione della giustizia.

A tal riguardo, giova considerare che, *de lege ferenda*, una riduzione del rischio del *forum shopping* generato dalla sentenza *eDate* sarebbe probabilmente ottenibile attraverso un'uniformazione della legge applicabile all'illecito diffamatorio. Questa possibilità non è sfuggita al legislatore europeo, che all'art. 30, par. 2, del regolamento Roma II ha previsto la realizzazione di uno studio della situazione nel settore della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità. Il 10 maggio 2012 il Parlamento europeo ha quindi approvato una risoluzione — dalla quale tuttavia, ad oggi, non è scaturito alcun provvedimento normativo — « recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la modifica del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) » ⁽³⁹⁾. Proprio allo scopo di ridurre il « turismo da diffamazione », il Parlamento ha proposto di uniformare la legge applicabile alle obbligazioni extracon-

⁽³⁸⁾ La sussistenza di fori alternativi non sembra neppure più sostenibile alla luce dell'esigenza di emettere misure cautelari a tutela della reputazione del soggetto diffamato nello Stato del foro. Il regolamento n. 1215/2012 prevede infatti all'art. 36 un meccanismo di automatico riconoscimento delle misure cautelari emesse in altri Stati membri. Sul punto v. LUPOLI, *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel regolamento UE n. 1215 del 2012*, in *Il processo esecutivo* (a cura di Capponi, Sassani, Storto e Tiscini), Torino, 2014, p. 1534 ss.; CALVO CARAVACA, CARRASCOSA GONZALEZ, *Medidas provisionales y cautelares y Reglamento Bruselas I-bis*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2015, p. 55 ss.

⁽³⁹⁾ Il testo della risoluzione è disponibile all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0200+0+DOC+XML+V0//IT>. Sul punto v. NIELSEN, op. cit., pp. 282-284.

trattuali aventi ad oggetto i diritti della personalità attraverso l'inserimento di un nuovo art. 5-*bis* nel regolamento Roma II ⁽⁴⁰⁾.

Tuttavia, alla luce dell'attuale quadro giuridico, all'interprete non resta che ricercare una soluzione basata su una rilettura delle norme attributive della giurisdizione. Allo scopo di individuare nuovi criteri interpretativi, l'analisi può essere dunque focalizzata sull'esperienza degli ordinamenti nazionali e, principalmente, dei sistemi di *common law*, dove la problematica in esame è stata diffusamente e dettagliatamente esaminata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

5. Il primo criterio sviluppato dalla giurisprudenza interna per l'individuazione della giurisdizione nei casi di diffamazione internazionale a mezzo stampa è quello della cd. *multiple publication rule*. Quest'ultimo è stato per la prima volta teorizzato nella sentenza *Duke of Brunswick v. Harmer* del 1849 ⁽⁴¹⁾, in cui il giudice inglese ha affermato il principio secondo cui ogni volta che un nuovo lettore ha accesso ad uno scritto diffamante si realizza una nuova pubblicazione, ciò che dà origine ad un diritto del soggetto leso ad intraprendere un'autonoma azione legale volta alla tutela giudiziale della propria reputazione.

Ne discende che, negli Stati in cui è applicata la *multiple publication rule* (nei casi di diffamazione a mezzo stampa) ⁽⁴²⁾ la vendita di anche una sola copia dello scritto diffamante può giustificare la giurisdizione delle corti interne, nonostante la controversia presenti una tenue connessione con il foro ⁽⁴³⁾.

⁽⁴⁰⁾ Per il testo di tale disposizione si rinvia al *link* indicato in nota precedente. Una soluzione a problematiche di giurisdizione basata su un'armonizzazione delle norme materiali è stata anche adottata nell'art. 32 del regolamento (UE) n. 650/2012 in tema di successioni. Sul punto si veda DAVI, ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione Europea, Cuadernos de derecho transnacional*, ottobre 2013, pp. 20-21.

⁽⁴¹⁾ Queen's Bench Division, sent. 1° gennaio 1849, *The Duke of Brunswick v. Harmer*, 14 QB 185. V. ROLPH, op. cit., p. 85; BALIN, HANDMAN, REID, *Libel Tourism and the Duke's Manservant - an American Perspective*, *European Human Rights Law Review*, 2009, p. 303 ss.

⁽⁴²⁾ Per quanto concerne l'Inghilterra e — più in generale — gli Stati dell'Unione Europea, si noti che ad oggi il problema dell'applicabilità di questa regola (che come si vedrà è stata superata dall'*English Defamation Act 2013*) trova applicazione solo nei casi non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012, ossia in tutti quei casi in cui il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro.

⁽⁴³⁾ Ciò è quanto accaduto dinnanzi alla Queen's Bench Division, sent. 3 maggio 2005, *Khalid Salim Bin Mahfouz, Abdulrahman K S Bin Mahfouz, Sultan K S Bin Mahfouz v. Dr Rachel Ehrenfeld*, EWHC (QB) 1156. Cfr. ROLPH, op. cit., p. 87 ss.; SANCHEZ, *London Libel Capital No Longer? The Draft Defamation Act and the Future of*

Applicata al contesto di internet, la *multiple publication rule* comporta che la mera accessibilità del sito è presupposto sufficiente per intraprendere un'azione giudiziale. Emblematico è il caso *Gutnick v. Dow Jones* ⁽⁴⁴⁾, in cui la High Court of Australia ha ribadito il principio per cui ogni accesso all'articolo pubblicato sul *web* costituisce una nuova pubblicazione, che autorizza il soggetto diffamato ad intraprendere un processo autonomo per la tutela della propria reputazione. In particolare, il giudice ha affermato che coloro i quali pubblicano un articolo diffamante su internet agiscono nella piena consapevolezza della accessibilità del loro scritto su scala mondiale e pertanto non deve sorprendere che essi possano trovarsi a difendersi in molteplici processi derivanti dalla stessa controversia.

Un simile approccio è stato poi confermato dalla giurisprudenza inglese ⁽⁴⁵⁾ e da numerosi altri tribunali interni ⁽⁴⁶⁾.

Con particolare riguardo alla giurisprudenza di *common law* va rilevato che la tendenza dei giudici ad affermare la propria giurisdizione in casi del genere potrebbe essere mitigata dalla già citata dottrina del *forum non conveniens*. L'applicazione di questo principio è stata, nel vigore del regolamento (CE) n. 44/2001, limitata ai soli casi non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento medesimo ⁽⁴⁷⁾.

Libel Tourism, *University of New Hampshire Law Review*, 2011, p. 482; BELL, *Libel Tourism: International Forum Shopping for Defamation Claims*, *Publications of the Jerusalem Center for Public Affairs*, <http://jcpa.org/wp-content/uploads/2011/09/libeltourism.pdf>, 2008, p. 20 s.; TAYLOR, *Libel Tourism: Protecting Authors and Preserving Comity*, *The Georgetown Law Journal*, 2010, p. 190 s.; LEVI, op. cit., p. 512 ss.

⁽⁴⁴⁾ High Court of Australia, sent. 10 dicembre 2002, *Dow Jones & Co Inc v. Gutnick*, 194 ALR 433. Cfr. GARNETT, *Dow Jones & Co Inc v Gutnick: An Adequate Response to Transnational Internet Defamation?*, *Melbourne Journal of Int. Law*, 2003, p. 196 ss.; PARTLETT, McDONALD, *International Publications and Protection of Reputation: A Margin of Appreciation but not Subservience?*, *Alabama Law Review*, 2011, p. 483 s.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. Court of Appeal, sent. 19 ottobre 2004, *Lennox Lewis & Ors v. Don King*, EWCA Civ 1329. Cfr. HARTLEY, *International Commercial Litigation*, Cambridge, 2009, p. 282 ss.; BELL, op. cit., p. 18 s. Analoga decisione è stata presa nel caso *Akhmetov v. Obozrevatel*, riportato da BELL, op. cit., p. 19. La *multiple publication rule* è stata per la prima volta applicata ad internet da Queen's Bench Division, sent. 26 marzo 1999, *Godfrey v. Demon Internet Limited*, [2001] QB 201. Cfr. CONNOLLY, *Multiple Publication and Online Defamation - Recent Reforms in Ireland and The United Kingdom*, *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 2012, p. 35 ss.

⁽⁴⁶⁾ Il principio ha trovato larghissima applicazione in tutti i sistemi di *common law*. Cfr. LEVI, op. cit., p. 523. Il criterio è tuttora applicato, oltre che in Australia, in Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica e Kirgizistan.

⁽⁴⁷⁾ L'applicazione del *forum non conveniens* era stata limitata, nel vigore del regolamento n. 44/2001, ai soli casi in cui il convenuto non fosse domiciliato in uno Stato membro. V. Corte di giustizia, sent. 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Andrew Owusu c. N.B. Jackson*. Cfr. HARTLEY, *International Commercial Litigation*, Cambridge,

Esso sembra, tuttavia, aver (almeno in parte) ispirato il legislatore europeo nella redazione dell'art. 33 del regolamento n. 1215/2012 ⁽⁴⁸⁾. Tale norma, pur se strutturalmente differente dalla regola del *forum non conveniens*, attribuisce ai giudici degli Stati membri, nonostante la sussistenza obiettiva della giurisdizione ai sensi del regolamento, discrezionalità nell'*esercizio* di tale giurisdizione nei casi in cui si stia svolgendo in uno Stato terzo un procedimento tra le stesse parti e riguardante lo stesso oggetto.

Tuttavia, l'analisi della prassi mostra come i giudici dei Paesi di *common law* si siano mostrati restii ad applicare il *forum non conveniens* ai casi di diffamazione internazionale ⁽⁴⁹⁾. Ciò è confermato dalla giurisprudenza della House of Lords ⁽⁵⁰⁾, che ha sostenuto la tesi secondo cui l'affermazione della giurisdizione delle corti inglesi è giustificata in tutti i casi in cui un soggetto, che gode di una reputazione in Inghilterra, subisce una lesione alla propria immagine che ha ripercussioni (seppur minime) in tale Stato ⁽⁵¹⁾. Tale approccio ha destato forti perplessità in dottrina, giacché di fatto espone qualsiasi autore di

2009, p. 243 ss.; COOK, *Pragmatism in the European Union: Recasting the Brussels I Regulation to Ensure the Effectiveness of Exclusive Choice of Court Agreements*, https://www.abdn.ac.uk/law/documents/Pragmatism_in_the_European_Union.pdf, 2013, p. 5 s.

⁽⁴⁸⁾ V. altresì il considerando n. 24 del regolamento n. 1215/2012. Non essendo possibile soffermarsi sul contenuto di tali norme in questa sede, si permetta di rinviare a FRANZINA, *Lis Pendens Involving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation: An Overview*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 23 ss.; FRANZINA, *Litispendenza e connessione tra Stati membri e Stati terzi nel regolamento Bruxelles I-bis*, *Diritto del commercio int.*, 2014, p. 621 ss.; LUPOLI, *La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra cause nel regolamento UE n. 1215/2012*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2013, p. 1433 ss.; LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 (« Bruxelles I bis »)*, *Il giusto processo civile*, 2013, p. 604 ss.; CARBONE, TUO, *Non-EU States and Brussels I: New Rules and some Solutions for Old Problems*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2015, p. 16 ss.; MARONGIU BUONAIUTI, *Per una prima lettura del regolamento "Bruxelles I-bis": il nuovo regime della litispendenza e della connessione privativa*, <http://aldricus.com/2012/12/19/marongiu/>, 2012, pp. 1-2; GARVEY, *Reform of the Brussels Regulation: Are We Nearly There Yet?*, <http://www.allenoverly.com/publications/en-gb/Pages/Reform-of-the-Brussels-Regulation-are-we-nearly-there-yet.aspx>, 2013, pp.1-2.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. GERNY, *The Speech Act Defends the First Amendment: a Visible and Targeted Response to Libel Tourism*, *Seton Hall Legislative Journal*, 2012, p. 425.

⁽⁵⁰⁾ House of Lords, sent. 16 maggio 2000, *Boris Berezovsky v. Forbes Inc and Michaels*, 1 W.L.R. 1004.

⁽⁵¹⁾ L'orientamento è ben radicato in seno alle corti di *common law*, che hanno adottato questo approccio anche nei casi riguardanti internet. V., ad esempio, House of Lords, sent. 16 febbraio 2005, *Polanski v. Condé Nast Publications Ltd.*; Queen's Bench Division, sent. 5 giugno 2008, *Akhmetov v. Sereidiba*; Queen's Bench Division, sent. 17 dicembre 2008, *Mardas v. New York Times Co.* Ulteriore giurisprudenza, anche riguardante altre giurisdizioni che applicano il *common law*, è citata da COLLINS, op. cit., p. 503 ss.

un testo che fa riferimento a personalità di fama internazionale al rischio di subire un processo in Inghilterra, a prescindere dall'esistenza di una connessione tra la controversia ed il foro ⁽⁵²⁾.

6. La *multiple publication rule* è stata oggetto di un notevole dibattito e di forti critiche. La dottrina, le autorità legislative di alcuni Stati e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si sono, infatti, interrogate sul rapporto tra tale regola ed il rispetto della libertà di espressione in internet.

Partendo dall'analisi delle posizioni espresse in dottrina, è dato rilevare che la *multiple publication rule* è stata criticata innanzitutto giacché essa prescinde del tutto da una ponderazione degli interessi in gioco, di fatto attribuendo al soggetto diffamato una protezione molto maggiore rispetto a quella dell'autore; non è un caso, infatti, che la *multiple publication rule* sia prevalsa in quei Paesi che, come l'Inghilterra, attribuiscono un valore primario alla tutela della reputazione, anche se a discapito della libertà di espressione altrui. Ciò è, tra l'altro, solitamente contestuale all'esistenza di una legge sostanziale eccessivamente protettiva della reputazione del soggetto leso, a discapito della libertà di espressione dell'autore dello scritto ⁽⁵³⁾. Non a caso, invero, gli autori dei testi diffamanti e le case editrici preferiscono spesso transigere la controversia piuttosto che far celebrare uno o più processi dagli esiti scontati ⁽⁵⁴⁾, o addirittura evitano di pubblicare i propri lavori in Stati che adottano un simile approccio ⁽⁵⁵⁾. In proposito si parla, come già anticipato, di *chilling effect* del *libel tourism* ⁽⁵⁶⁾.

⁽⁵²⁾ Cfr. MCFARLAND, *Please Do Not Publish This Article in England: a Jurisdictional Response to Libel Tourism*, *Mississippi Law Journal*, 2010, p. 644; BELL, op. cit., p. 16 ss.

⁽⁵³⁾ Cfr. STAVELEY-O'CARROLL, op. cit., p. 255 ss.; MOORE, op. cit., p. 3212 ss.; BERNSTEIN, *Libel Tourism's Final Boarding Call*, *Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law*, 2010, p. 215 ss.; FELDMAN, *Putting the Brakes on Libel Tourism: Examining the Effects Test as a Basis for Personal Jurisdiction Under New York's Libel Terrorism Protection Act*, *Cardozo Law Review*, 2010, p. 2461 ss.; GERNY, op. cit., p. 416 ss.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. SANCHEZ, op. cit., p. 487 s.; ROLPH, op. cit., p. 94 s. V. altresì BELL, op. cit., p. 19.

⁽⁵⁵⁾ V. STAVELEY-O'CARROLL, op. cit., p. 268 s.

⁽⁵⁶⁾ È necessario altresì sottolineare che la portata negativa della *multiple publication rule* non è limitata alla lesione dei diritti dell'autore. Come è stato rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, ogni qual volta si verifica una compressione della libertà di espressione di un soggetto viene altresì posta in essere una lesione del diritto di altri di poter fruire dell'informazione la cui circolazione è stata limitata. Corte europea dei diritti umani, sent. 19 gennaio 2013, ricorso n. 36769/08, *Asbby Donald c. Francia*. Cfr. SPAGNOLO, *Bilanciamento tra libertà d'espressione su*

È stato inoltre sottolineato che la *multiple publication rule* risulta lesiva del principio della certezza del diritto, in quanto — consentendo un frazionamento della controversia — dà origine al rischio che diversi giudizi, aventi origine dalla medesima controversia, si concludano con esiti differenti ⁽⁵⁷⁾. A ciò si aggiunga che, costituendo ogni singolo accesso al sito internet un autonomo titolo per intraprendere un'azione giudiziale, il criterio in esame rende di fatto impossibile il decorso dei termini per la prescrizione dell'illecito civile derivante dalla diffamazione, ledendo — ancora una volta — i diritti dell'autore dello scritto diffamante ⁽⁵⁸⁾.

Le esposte considerazioni sembrano aver condizionato anche la disciplina dettata nei più recenti provvedimenti legislativi promulgati in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Da un lato l'Equality and Human Rights Commission inglese ha constatato, nella *Human Rights Review* del 2012 ⁽⁵⁹⁾, che l'applicazione ad internet della *multiple publication rule* ha generato una diffusa *self-censorship* tra scienziati, scrittori ed accademici, a discapito della libertà di informazione. Il legislatore inglese è quindi intervenuto con il nuovo *English Defamation Act 2013* ⁽⁶⁰⁾, efficace dal 1° gennaio 2014, che all'art. 8, sez. 3, ha adottato il criterio della *single publication rule*, sul quale si tornerà in seguito, ed ha sensibilmente bilanciato, dal punto di vista della legge applicabile, le posizioni del diffamato e dell'autore ⁽⁶¹⁾.

Dall'altro lato, allo scopo di proteggere la libertà di espressione dei propri cittadini, lesa dal fenomeno del *libel tourism*, il Congresso degli

internet e tutela del diritto d'autore nella giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti umani, www.federalismi.it, 2013, p. 6 ss.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. BRAUN, *Internet Publications and Defamation: Why the Single Publication Rule Should Not Apply*, *Golden Gate University Law Review*, 2002, p. 325 ss.

⁽⁵⁸⁾ La pratica del *libel tourism* derivante dalla *multiple publication rule* potrebbe anche essere configurata come una forma di abuso del diritto. Cfr., anche per la giurisprudenza ivi citata GARNETT, RICHARDSON, op. cit., p. 487. Un simile approccio è stato adottato nell'isolata sentenza della Court of Appeal di Londra nella causa *Jameel v. Dow Jones Inc & Co* Sent., 3 febbraio 2005, EWCA Civ 75.

⁽⁵⁹⁾ P. 341 ss.

⁽⁶⁰⁾ *English Defamation Act 2013*, promulgato il 25 aprile 2013. Tale legge ha altresì cambiato e ristretto tutti i requisiti sostanziali per l'affermazione dell'esistenza di una diffamazione, cercando di effettuare un maggiore bilanciamento tra i diritti dell'autore e quelli del soggetto diffamato. Analogo provvedimento è stato assunto in Irlanda con il *Defamation Act 2009*, promulgato il 23 luglio 2009.

⁽⁶¹⁾ Per una disamina della normativa v. SANCHEZ, op. cit., pp. 498-499 e 505 ss.; SAMSON, *The Burden to Prove a Libel: A Comparative Analysis of Traditional English and U.S. Defamation Laws and the Dawn of England's Modern Day*, *Cardozo Journal of Int. & Comparative Law*, 2012, p. 771 ss.

Stati Uniti ha adottato il cd. *SPEECH Act* ⁽⁶²⁾, il cui par. 4102a(1)(A) sancisce il divieto di dare esecuzione nel territorio nazionale a qualsiasi sentenza straniera basata su una protezione della libertà di espressione inferiore a quella garantita dal primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che sancisce la vera e propria sacralità di tale libertà ⁽⁶³⁾. Di conseguenza, tutti i provvedimenti ottenuti dai *libel tourists*, a seguito di processi svoltisi in giurisdizioni prive di una reale connessione con la controversia, non potranno più ricevere esecuzione negli Stati Uniti.

Infine, come già accennato, sul rapporto tra *multiple publication rule* e libertà di espressione in internet ha avuto occasione di pronunciarsi anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. Nel caso *Times Newspaper Ltd (1 e 2) c. Regno Unito* ⁽⁶⁴⁾, essa da un lato ha affermato che « the internet publication rule is aimed at protecting the rights and reputation of others. It has not been disputed, and the Court so agrees, that the interference has a legitimate aim » ma, dall'altro lato, ha chiarito che « libel proceedings brought against a newspaper after a significant lapse of time may well, in the absence of exceptional circumstances, give rise to a disproportionate interference with press freedom under Article 10 » ⁽⁶⁵⁾. La Corte sembra quindi aver rimesso al giudice della causa il bilanciamento in concreto dei diritti in gioco e la valutazione di una lesione degli stessi.

7. La *single publication rule* è il criterio che la giurisprudenza statunitense ha teorizzato (nella prima metà del secolo scorso) allo

⁽⁶²⁾ *Securing the Protection of our Enduring and Established Constitutional Heritage Act*, approvato dal 111° Congresso degli Stati Uniti il 27 giugno 2010 e sottoscritto dal Presidente Obama il 10 agosto 2010.

⁽⁶³⁾ Quest'ultima prevale anche sul diritto altrui alla tutela della propria reputazione. Ne discende, dunque, che negli Stati Uniti, sia le norme sulla giurisdizione che quelle sulla legge applicabile sono fortemente condizionate dalla necessaria tutela della libertà di espressione, con esiti opposti rispetto alla normativa inglese. Cfr. LEVI, op. cit., p. 523 ss.; GERNY, op. cit., p. 432 ss.; ANDERSON, *Transnational Libel*, *Virginia Law Review*, 2012, p. 72 ss.; LITTLE, *Internet Defamation, Freedom of Expression and the Lessons of Private International Law for the United States*, *European Yearbook of Private Int. Law*, 2012, p. 195 ss.; TAYLOR, op. cit., p. 205 ss.

⁽⁶⁴⁾ Sent. 10 marzo 2009, ricorsi nn. 3002/03 e 23676/03, par. 39.

⁽⁶⁵⁾ Con riguardo al rapporto tra diritto alla reputazione e libertà di manifestazione del pensiero nell'ambito del contesto della giurisprudenza della Corte v. OROFINO, *La libertà di espressione tra Costituzione e carte europee dei diritti*, Torino, 2014, p. 163 ss.; PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in internet*, Torino, 2009, p. 181 ss.; *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (a cura di Bartole, De Sena, Zagrebelsky), Padova, 2012, p. 408 ss.; SMET, *Freedom of Expression and the Right to Reputation: Human Rights in Conflict*, *American University Int. Law Review*, 2010, p. 192 ss.

scopo di porre in essere un correttivo alla *multiple publication rule*, della quale l'avvento dei mezzi di comunicazione di massa ha evidenziato l'inadeguatezza ed i limiti rispetto alla protezione della libertà di espressione, alla quale valore preminente è attribuito negli Stati Uniti d'America. A partire dalla sentenza nel caso *Wolfson v. Syracuse Newspapers Inc.* del 1938 ⁽⁶⁶⁾, i giudici statunitensi hanno considerato ogni edizione di un giornale come parte di una singola pubblicazione, da cui può scaturire una sola azione giudiziaria e può decorrere un solo termine per la prescrizione ⁽⁶⁷⁾. Stando al ragionamento della giurisprudenza, la *single publication rule* ha lo scopo di « protect defendants from the multiple lawsuits and undue harassment that might result from dissemination of a large scale communication » ⁽⁶⁸⁾.

In seguito al più recente caso *Firth v. State of New York* ⁽⁶⁹⁾, l'applicazione della *single publication rule* è stata estesa anche alla diffamazione posta in essere via internet. Secondo la Corte, ai fini dell'applicazione della regola in esame, non sussistono motivi per distinguere le pubblicazioni stampate da quelle effettuate tramite *web*. Tale orientamento è stato ampiamente confermato dalla giurisprudenza successiva ⁽⁷⁰⁾.

È evidente che la *single publication rule* offre, rispetto alla *multiple publication rule*, una maggiore tutela agli autori di lavori potenzialmente diffamanti, sia perché tale regola consente di evitare la frammentazione della controversia — con i costi e le incertezze che ne derivano — sia in quanto dall'applicazione di questo criterio discende la possibilità di conoscere anticipatamente la decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione per la responsabilità derivante dall'illecito. Per

⁽⁶⁶⁾ New York Appellate Division, sent. 19 ottobre 1938, 4 N.Y.S.2d 640.

⁽⁶⁷⁾ Successivamente, nel 1948, la Court of Appeals of the State of New York, sent. 16 luglio 1948, *Gregoire v. G.P. Putnam's Sons*, 298 N.Y. 119 ha esteso l'applicazione della regola anche ai libri. Cfr. RIGBY, *Libel and Slander - Limitation of Actions - Single Publication Rule*, *Louisiana Law Review*, 1949, p. 558 ss.

⁽⁶⁸⁾ V. Supreme Court of the United States, sent. 20 marzo 1984, *Keeton v. Hustler Magazine Inc.*, 465 U.S. 770, 777.

⁽⁶⁹⁾ New York Court of Claims, sent. 8 marzo 2000, *George Firth v. State of New York*, 706 N.Y.S.2d 835.

⁽⁷⁰⁾ Cfr., a titolo di esempio, District Court for the Southern District of New York, sent. 24 agosto 2000, *Van Buskirk v. New York Times Company*, No. 99 Civ. 4265, 2000 U.S. Dist. LEXIS 12150. V. altresì WOOD, *Cyber-Defamation and the Single Publication Rule*, *Boston University Law Review*, 2001, p. 902 ss.; BRAUN, op. cit., p. 327 ss. Per una sentenza contraria (ma temporalmente precedente) v. Tennessee Court of Appeals, sent. 2 giugno 1998, *Greg Swafford M. D. v. Memphis Individual Practice Association, Southern Health Plan, Inc.*, WL 281935. Diverso è invece il caso in cui si abbia una nuova edizione del medesimo lavoro. Questa viene infatti considerata, ai fini giurisdizionali, come una nuova pubblicazione a tutti gli effetti, da cui scaturirà (eventualmente) un nuovo titolo per iniziare un'azione giudiziale per diffamazione.

questi motivi è indubbio che la regola di cui si discute debba costituire il punto di partenza nella ricerca di un criterio adeguato per determinare la giurisdizione nei casi di diffamazione a mezzo internet.

Il criterio in esame, tuttavia, non offre indicazioni in merito agli indici in base ai quali un giudice possa ritenersi competente a decidere la controversia, rimettendo tale decisione alla discrezionalità del singolo organo giudicante. Ciò consente il perpetuarsi del fenomeno del *libel tourism*. Dunque, se è vero che la *single publication rule* costituisce una soluzione adeguata per evitare che l'autore debba difendersi in molteplici processi derivanti dagli stessi fatti, non è altrettanto vero che l'applicazione di questa regola consenta la ragionevole prevedibilità del foro in cui un'eventuale controversia potrà avere luogo. Si rende quindi necessaria la ricerca di un criterio integrativo che — partendo dal presupposto che da un singolo scritto diffamante possa derivare una sola azione in giudizio — risponda alla menzionata esigenza di prevedibilità.

Non è d'aiuto, nella ricerca di tale criterio, il ricorso al nuovo *English Defamation Act 2013*, che — dopo aver all'art. 8 adottato la *single publication rule* — si limita, all'art. 9, a stabilire che nei casi di diffamazione internazionale (ossia quelli non rientranti nella sfera d'applicazione del regolamento n. 1215/2012) l'Inghilterra *non* ha giurisdizione a meno che non sia dimostrato che le corti inglesi costituiscano il foro più appropriato a dirimere la controversia. La determinazione della sussistenza della giurisdizione, posta l'assenza di qualsiasi indicazione fornita dalla legge, è quindi rimessa interamente all'apprezzamento dei giudici inglesi, che — come già evidenziato — si sono mostrati restii a declinare la propria giurisdizione sulla base del *forum non conveniens*.

8. Passando, in particolare, all'aspetto dell'individuazione del foro competente a conoscere dell'intera controversia nei casi di diffamazione tramite internet, nell'ambito della giurisprudenza sono ravvisabili varie linee di pensiero ⁽⁷¹⁾.

⁽⁷¹⁾ Cfr. GEIST, *The Shift Toward "Targeting" for Internet Jurisdiction*, in *Who Rules the Net?* (a cura di Thierer e Crews), Washington, 2003, p. 91 ss.; WILSKE, SCHILLER, op. cit., p. 144 ss.; WALDMAN, *A Unified Approach to Cyber-Libel: Defamation on the Internet, a Suggested Approach*, *Richmond Journal of Law and Technology*, 1999, p. 9 ss. Si riscontrano, tuttavia, altri indirizzi giurisprudenziali con riguardo, in generale, al tema della giurisdizione per illeciti commessi su internet. Cfr., a tal riguardo, District Court for the District of Pennsylvania, sent. 16 gennaio 1997, *Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com*, 952 F. Supp. 1119, in cui si è effettuata una distinzione tra siti *web* attivi e siti *web* passivi, a seconda che essi possessero o meno in

Un primo orientamento ha ritenuto la giurisdizione sussistente sulla base della mera accessibilità del sito *web* ⁽⁷²⁾. Questo orientamento, che ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza di alcuni Paesi europei (tra cui l'Italia) ⁽⁷³⁾, desta notevoli perplessità giacché — così come la *multiple publication rule* — non consente all'autore dello scritto diffamante di poter prevedere il foro in cui potrà essere citato, in spregio al principio della certezza del diritto.

Un secondo gruppo di provvedimenti giudiziari ⁽⁷⁴⁾, allo scopo di fornire ai giudici delle indicazioni con riguardo ai casi in cui essi possono ritenersi muniti di giurisdizione, ha applicato il cd. *effects test*, un criterio teorizzato dalla Corte suprema degli Stati Uniti nella sentenza *Calder v. Jones* ⁽⁷⁵⁾. Secondo tale approccio, per affermare la giurisdizione su uno straniero, ai giudici è richiesto di verificare, in primo luogo, la sussistenza concreta di un danno alla reputazione derivante dalla diffamazione e, in secondo luogo, l'esistenza dei cd. *minimum contacts* tra la controversia ed il foro ⁽⁷⁶⁾. Con riguardo a tale ultimo requisito, affinché possa esistere la giurisdizione, è necessario verificare che il convenuto abbia potuto ragionevolmente prevedere di essere citato nello Stato del foro ⁽⁷⁷⁾ avendo intenzionalmente diretto il

essere un'interazione con gli abitanti di uno Stato. Solo nel primo caso i giudici di tale Stato avrebbero potuto affermare la propria giurisdizione. Tale distinzione non sembra adeguata per i casi di diffamazione in cui gli articoli diffamanti sono, per loro natura, passivi in quanto generalmente destinati alla sola lettura. Con riguardo a tale orientamento, cfr. GLADSTONE, *Determining Jurisdiction in Cyberspace: The "Zippo" Test or the "Effects" Test?*, euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/jurisdiction/gladstone-determiningjurisdiction.pdf, 2003, p. 1 ss.; TAVAKOLI, YOHANNAN, *Personal Jurisdiction in Cyberspace: Where Does It Begin, and Where Does It End?*, 2011, http://www.kelleydrye.com/publications/articles/1431/_res/id=Files/index=0/Personal%20Jurisdiction%20in%20Cyberspace_IP%26Tech%20Law%20Journal_January2011.pdf, pp. 1-2.

⁽⁷²⁾ V. District Court for the District of Minnesota, sent. 11 dicembre 1996, *State v. Granite Gate Resorts*, 1996 WL 767431; Federal Court of Missouri, sent. 19 agosto 1996, *Maritz Inc. v. Cybergold Inc.*, 947 F. Supp. 1328; Connecticut District Court, sent. 17 aprile 1996, *Inset Sys. Inc. v. Instruction Set Inc.*, 937 F. Supp. 161.

⁽⁷³⁾ Sul punto, la giurisprudenza si è comunque mostrata ondivaga. Cfr. FUMO, *La diffamazione mediatica*, Milano, 2012, p. 67; CULTRERA, *Diffamazione, internet e libertà di stampa*, Macerata, 2006, p. 68 ss.

⁽⁷⁴⁾ V., a titolo di esempio, District Court for the Western District of Texas, sent. 7 novembre 2007, *McVea v. Crisp*, 2007 WL 4205648; Superior Court of New Jersey, sent. 2 agosto 2007, *Goldhaber v. Kohlenberg*, 395 N.J. Super. 380.

⁽⁷⁵⁾ Sent. 20 marzo 1984, 465 U.S. 783.

⁽⁷⁶⁾ V. Supreme Court of the United States, sent. 3 dicembre 1945, *International Shoe Co. v. Washington*, 326 U.S. 310. A tal riguardo cfr. HARTLEY, *International Commercial Litigation*, cit., p. 136 ss.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. Supreme Court of the United States, sent. 21 gennaio 1980, *World-wide Volkswagen Corporation v. Woodson*, 444 U.S. 286.

proprio lavoro al pubblico di tale Stato ⁽⁷⁸⁾. Si parla, a tal riguardo, di *targeting*.

Su tale ultimo requisito si è focalizzata maggiormente l'attenzione di parte della giurisprudenza successiva ⁽⁷⁹⁾. In particolare, si è rilevato che un autore non può essere convenuto « in some forum some place » ⁽⁸⁰⁾, ma deve poter prevedere il luogo in cui presumibilmente il soggetto diffamato subirà un pregiudizio e le cui corti, conseguentemente, saranno adite. È rimessa al giudice la valutazione caso per caso della sussistenza della propria giurisdizione ⁽⁸¹⁾.

I fattori di cui, in concreto, l'interprete deve tenere conto nel verificare la sussistenza del requisito del *targeting* sono molteplici e non possono essere identificati *a priori*. A titolo di mera indicazione possono essere citate la lingua del sito *web*, la possibilità di sottoscrizioni in un certo Stato, la cittadinanza del soggetto diffamato e dello scrittore, le pubblicità contenute nella pagina, le parole chiave fornite ai motori di ricerca e l'*audience* a cui è rivolto il lavoro dell'autore ⁽⁸²⁾.

L'approccio basato sulla ricerca del *targeting*, che ha trovato crescente approvazione anche in dottrina ⁽⁸³⁾, sembra rispondere perfettamente alle esigenze alla base della presente ricerca. Infatti, un approccio che basa l'attribuzione della giurisdizione sull'analisi della direzione di uno scritto ad un certo pubblico costituisce un evidente freno al fenomeno del *libel tourism* e, quindi, risulta maggiormente adatto a tutelare in concreto la certezza del diritto. Inoltre, viene meno

⁽⁷⁸⁾ Cfr. Supreme Court of the United States, sent. 24 febbraio 1987, *Asahi Metal Industries Co. v. Superior Court*, 480 U.S. 102. Sul punto cfr. ABAH, *Trends in International Internet Defamation Suits: Targeting a Solution?*, *The Int. Communication Gazette*, 2008, p. 529 ss.

⁽⁷⁹⁾ L'analisi della sussistenza del requisito del *targeting* è stata per la prima volta effettuata in un caso di diffamazione a mezzo internet nella sentenza della Court of Appeals for the 5th Circuit, sent. 31 dicembre 2002, *Revell v. Lidov*, 317 F.3d 468. Cfr. BOSKY, *Defamation in the Internet Age: Missouri's Jurisdictional Fight Begins with Baldwin v. Fischer Smith*, *Saint Louis University Law Journal*, 2012, p. 594 s.

⁽⁸⁰⁾ V. sentenza *Revell v. Lidov*, cit., par. 27.

⁽⁸¹⁾ Cfr. District Court for the District of North Dakota, sent. 29 settembre 2004, *Zidon v. Pickrell*, 344 F. Supp. 2d 624; Court of Appeals for the 7th Circuit, sent. 8 aprile 2010, *Tamburo v. Dworkin*, 601 F.3d 693.

⁽⁸²⁾ Cfr. Court of Appeals for the 5th Circuit, sent. 13 dicembre 2002, *Young v. New Heaven Advocate*, 184 F. Supp. 2d 498; District Court for the District of Columbia, sent. 22 aprile 1998, *Blumenthal v. Drudge*, 992 F. Supp. 44.

⁽⁸³⁾ Cfr. SCHULTZ, *Carving up the Internet: Jurisdiction, Legal Orders, and the Private/Public International Law Interface*, *European Journal of Int. Law*, 2008, pp. 816-817; KOHL, op. cit., p. 129 ss. Invece LUDINGTON, *Aiming at the Wrong Target: The "Audience Targeting" Test for Personal Jurisdiction in Internet Defamation Cases*, *Ohio State Law Journal*, 2012, p. 541 ss., critica l'approccio qui sostenuto.

quella lesione della libertà di espressione ⁽⁸⁴⁾ che si ha, invece, allorché un giudice possa emettere un provvedimento nei riguardi di un autore sulla base della mera accessibilità del sito internet nello Stato del foro ⁽⁸⁵⁾, nonostante l'assenza di un *link* tra quest'ultimo e la controversia.

Non a caso, un ricorso al concetto di *targeting* sembra altresì implicito in alcune pronunce della Corte federale tedesca ⁽⁸⁶⁾. In due recenti pronunce ⁽⁸⁷⁾ i giudici hanno ritenuto di applicare il criterio della cd. « direzione » del contenuto della pubblicazione alla Germania per comprendere se si potesse o meno affermare la giurisdizione dei tribunali tedeschi. Stando al ragionamento della Corte federale, solo ove si realizzi un vero e proprio conflitto di interessi nello Stato del foro è possibile che sussista la giurisdizione di quest'ultimo. Tale conflitto di interessi deve consistere, da un lato, nell'interesse del diffamato a proteggere la propria reputazione, e, d'altro lato, nell'interesse dell'autore a che il contenuto della propria pubblicazione sia diffuso nello Stato del foro ⁽⁸⁸⁾.

Per dovere di completezza, occorre tuttavia precisare che anche il criterio proposto non è stato esente da critiche ⁽⁸⁹⁾. In particolare si è

⁽⁸⁴⁾ E, così come evidenziato nella precedente nota 7, del diritto di difesa.

⁽⁸⁵⁾ A tal riguardo sembra opportuno citare un'espressione usata dalla Court of Appeal of Missouri, sent. 6 luglio 2010, *Baldwin v. Fischer-Smith*, 315 S.W.3d 389: « if you pick a fight in Missouri you can reasonably expect to settle it here ». Sul punto v. BOSKY, op. cit., p. 596 ss. Analogamente v. Court of Appeals for the 9th Circuit, sent. 18 agosto 2000, *Bancroft & Masters Inc. v. Augusta National Inc.*, 223 F.3d 1082; Supreme Court of New Jersey, sent. 1° giugno 2000, *Blakey v. Continental Airlines*, 751 A.2d 538; Supreme Court of Minnesota, sent. 11 luglio 2002, *Katherine Griffis v. Marianne Luban*, 633 N.W.2d 548, 553. Cfr. altresì Federal Court of Arizona, sent. 19 novembre 1996, *EDIAS Software International L.L.C. v. BASIS International Ltd.*, 947 F. Supp. 413.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. SCHMITZ, *From Where Are They Casting Stones? - Determining Jurisdiction in Online Defamation Claims*, *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 2012, p. 170 ss.; GIOIA, op. cit., p. 1330.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. Bundesgerichtshof, sent. 2 marzo 2010, VI ZR 23/09 (*New York Times*), ZUM 2010, 524, e sent. 29 marzo 2011, VI ZR 111/10 (*Seven Days in Moscow*), *Neue Juristische Wochenschrift*, 2011, p. 2059. In tale ultimo caso, rilievo particolare per negare la propria giurisdizione è stato attribuito dalla Corte alla circostanza per cui le informazioni erano diffuse in caratteri cirillici. Per una breve analisi dell'orientamento dei giudici francesi, cfr. GIOIA, op. cit., pp. 1331-1333.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. SIRY, SCHMITZ, *A Right To Be Forgotten? - How Recent Developments in Germany May Affect the Internet Publishers in the US*, *European Journal of Law and Technology*, 2012, pp. 5-6. Si noti che, come precisato da GIOIA, op. cit., p. 1330, in precedenza anche i giudici tedeschi avevano optato per una soluzione basata sulla mera accessibilità del sito *web*. Cfr. Landgericht München, sent. 17 ottobre 1996, 4 HKO 12190/96, *Rudis Schrottplat*, *Computer und Recht*, 1997, p. 155.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. BORCHERS, *Internet Libel: The Consequences of a Non-Rule Approach to Personal Jurisdiction*, *Northwestern University Law Review*, 2004, p. 473 ss.

rilevato che sarebbe in pratica estremamente complesso provare quale sia il pubblico a cui l'autore di uno scritto abbia diretto il proprio lavoro. A tali affermazioni si può rispondere che, come è stato precedentemente dimostrato, la ricerca della giurisdizione appropriata per i casi di diffamazione a mezzo internet non può prescindere da una minuziosa analisi del caso concreto. Se è vero che astrattamente può sembrare eccessivamente arduo comprendere le intenzioni degli autori, non potrà certamente dirsi altrettanto dopo aver operato una contestualizzazione della fattispecie ed aver considerato di volta in volta ed in concreto tutti gli elementi della controversia.

9. Tornando quindi al diritto dell'UE, posta la necessità di completare il foro generale del domicilio del convenuto (che nei casi di diffamazione è associato al luogo in cui è stabilito l'editore della pubblicazione diffamante) con giurisdizioni alternative, che, secondo la lettura proposta del considerando n. 16, potrebbero essere determinate in concreto e sulla base del legame con la controversia, è necessario ora verificare se l'esaminato criterio del *targeting* possa trovare applicazione anche nel diritto processuale dell'Unione Europea. Ciò determinerebbe che il foro generale dovrebbe essere affiancato, in via *alternativa* e comunque con capacità di pronunciarsi rispetto all'intera controversia (in ossequio al criterio della *single publication rule*), dai soli giudici degli Stati in cui è di volta in volta provato che l'autore della pubblicazione ha intenzionalmente diretto il proprio lavoro e non da tutte le autorità giurisdizionali astrattamente competenti alla luce della sentenza *eDate*. La funzione che si vorrebbe attribuire al considerando n. 16 è dunque limitativa rispetto all'approccio della sentenza *eDate* ed al principio mosaico.

A tal riguardo occorre ricordare che, stando a quanto affermato dall'avv. gen. Cruz Villalón nelle sue conclusioni nella causa *eDate* ⁽⁹⁰⁾, l'applicazione del concetto di *targeting* al contesto dell'Unione Europea sarebbe precluso. Ciò alla luce del fatto che l'art. 5 n. 3 del regolamento n. 44/2001 (oggi art. 7 n. 2 del regolamento n. 1215/2012) non fa alcuna menzione all'elemento della « direzione » dello scritto ad un dato Stato. Al contrario, secondo l'avvocato generale, ove il legislatore europeo ha inteso far riferimento a tale elemento, ciò è stato fatto

⁽⁹⁰⁾ V. par. 62 delle conclusioni dell'avv. gen. Cruz Villalón nel caso *eDate*, cit. Per ulteriori analisi delle conclusioni dell'avvocato generale, cfr. MARINO, op. cit., p. 368; KUIPERS, *Towards a European Approach*, cit., p. 1685.

espressamente ⁽⁹¹⁾. A tale obiezione può opporsi che è stata la stessa Corte di giustizia — prevedendo nella sentenza *eDate* un caso di *forum actoris* — a prevedere, da un lato, un foro aggiuntivo per l'insieme dei danni rispetto a quanto statuito dal regolamento (foro aggiuntivo la cui esistenza sembrerebbe oggi astrattamente legittimata alla luce del considerando n. 16 del regolamento n. 1215/2012) e, dall'altro lato, a giustificare il ricorso all'analogia nell'individuazione della giurisdizione competente per i casi di diffamazione via internet e non si vede perché un simile ragionamento non possa essere applicato per giustificare l'applicazione del criterio del *targeting*.

Inoltre, va posto in evidenza che lo stesso avvocato generale ha introdotto, nelle sue conclusioni, il concetto di « interesse notiziabile », allo scopo di porre un limite all'espansione della giurisdizione degli Stati membri ⁽⁹²⁾: solo nei casi in cui l'informazione pubblicata costituisca « un invito ai lettori di un dato Stato ad accedervi » si può affermare che tale ultimo Stato possa avere giurisdizione sull'illecito derivante da diffamazione. A ben vedere, è lo stesso concetto di « invito ai lettori di un dato Stato ad accedere » al contenuto della pubblicazione che richiama il concetto di *targeting* e pertanto ci sembra che l'avv. gen. Cruz Villalón, pur negando la possibilità di ricorrere a tale criterio, vi abbia implicitamente fatto riferimento.

Del resto, un ragionamento basato sull'analisi in concreto del requisito della « direzione » non è estraneo neppure alla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia. Nella sentenza *Pammer* ⁽⁹³⁾, riguardante una controversia su contratti conclusi *online*, i giudici di Lussemburgo hanno identificato alcuni indici da valutare in concreto allo scopo di consentire una corretta valutazione della circostanza che l'attività di colui che opera un sito *web* sia effettivamente diretta verso lo Stato di domicilio del consumatore. Come è stato osservato ⁽⁹⁴⁾, se questo approccio fosse seguito anche per l'individuazione della giurisdizione nelle controversie civili derivanti da diffamazione a mezzo internet, ciò darebbe « ai giudici nazionali una serie di orientamenti

⁽⁹¹⁾ Cfr. l'art. 15, par. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001 (oggi art. 18, par. 1, del regolamento n. 1215/2012) in tema di contratti conclusi con i consumatori.

⁽⁹²⁾ Cfr. par. 63 delle conclusioni dell'avv. gen. Cruz Villalón nel caso *eDate*, cit.

⁽⁹³⁾ Corte di giustizia, sent. 7 dicembre 2010, cause riunite C-144/09 e C-585/08, *Peter Pammer c. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG e Hotel Alpenhof GesmbH c. Oliver Heller*, *Raccolta*, 2010, p. I-12527 ss. Cfr. anche le conclusioni presentate dall'avv. gen. Trstenjak in data 18 maggio 2010, par. 23 ss. Sul punto è pienamente condivisibile l'analisi di MARINO, op. cit., pp. 368-369.

⁽⁹⁴⁾ MARINO, op. cit., p. 369.

uniformi, pur restando questi criteri in concreto discrezionalmente valutabili »⁽⁹⁵⁾.

In conclusione, sebbene il legislatore europeo abbia, ad oggi, nella maggior parte dei casi ritenuto opportuno assicurare la certezza del diritto attraverso la previsione in astratto del giudice competente⁽⁹⁶⁾, sembra che — nei casi di diffamazione a mezzo internet — la tutela di tale valore possa essere più efficace rimettendo, in concreto, la valutazione al giudice.

10. La ricerca, da operare in via giurisprudenziale, di un criterio per l'attribuzione della giurisdizione nei casi di diffamazione a mezzo internet nel diritto processuale internazionale dell'Unione Europea necessita che l'interprete operi un bilanciamento tra le posizioni dell'autore della pubblicazione e del soggetto diffamato e deve garantire in concreto il rispetto del principio della certezza del diritto. Allo stato, alla luce di un'analisi della giurisprudenza, non sembra che tali esigenze siano sempre state al centro del ragionamento di molti fra i giudici che hanno esaminato la questione e, in particolare, della Corte di giustizia. Essi, infatti, non sembrano aver tenuto debitamente conto delle esigenze materiali alla base della valutazione della giurisdizione, generando solitamente un pregiudizio alla libertà di espressione dell'autore dello scritto.

Desti notevoli perplessità il criterio adottato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nel caso *eDate*. Allo stesso modo non sembra soddisfacente la soluzione offerta dal risalente criterio della *multiple publication rule*, particolarmente diffusa negli Stati di *common law*. Tali

⁽⁹⁵⁾ Occorre tuttavia rilevare che in una recente decisione, avente ad oggetto la violazione via internet del diritto di *copyright*, la Corte di giustizia sembra aver ribadito che la giurisdizione per gli illeciti commessi via internet possa essere affermata sulla base della mera accessibilità del sito *web* nello Stato del foro. Cfr. sent. 22 gennaio 2015, causa C-441/13, *Pež Hejduk c. EnergieAgentur.NRW GmbH*, non ancora pubblicata in *Raccolta*, ma reperibile all'indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161611&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=176205>. Cfr., a tal riguardo, STEINLE, *CJEU Rules on Jurisdiction in Cases of Copyright Infringements Via the Internet*, <http://conflictoflaws.net/2015/cjeu-rules-on-jurisdiction-in-cases-of-copyright-infringement-via-the-internet-c-44113-pež-hejduk-energieagentur-nrw-gmbh/>, 2015; SIRAKOVA, *Is the Shevill Doctrine Still Up to Date? Some further Thoughts on CJEU's Judgement in Hejduk*, <http://conflictoflaws.net/2015/is-the-shevill-doctrine-still-up-to-date-some-further-thoughts-on-cjeus-judgment-in-hejduk-c-44113/>, 2015. Alla luce di questo provvedimento, nonostante la sostanziale differenza delle materie trattate, non sembra che la Corte di giustizia sia orientata a porre in discussione la propria precedente giurisprudenza in materia di illeciti extracontrattuali commessi a mezzo internet.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. FUMAGALLI, op. cit., p. 581 ss.

approcci, infatti, danno al soggetto diffamato la possibilità di scegliere il foro in cui la legge sostanziale è a lui più favorevole e/o di frazionare la controversia tra i tribunali di tutti i luoghi ove il contenuto diffamatorio è stato accessibile, generando un'ipotesi di *forum shopping* (cd. *libel tourism*) che va a discapito della certezza del diritto.

È nostra opinione, invece, che la ricerca di una soluzione appropriata per i problemi generati dai conflitti di giurisdizione in caso di diffamazione a mezzo internet non possa prescindere dall'adozione del criterio della cd. *single publication rule*, che stabilisce che da ogni edizione di uno scritto diffamante possa scaturire una sola azione in giudizio. Tale approccio necessita di essere integrato da un criterio che limiti la giurisdizione ai soli Stati che presentano un effettivo collegamento con la controversia, allo scopo di arginare il fenomeno del *libel tourism*. Nella ricerca di tale criterio sembra che una soluzione adeguata per effettuare un bilanciamento delle posizioni in gioco nei casi di diffamazione a mezzo internet sia offerta dalla ricerca in concreto da parte del giudice della sussistenza del *targeting*, ossia l'intenzionale destinazione dello scritto al pubblico di un certo Stato da parte dell'autore della pubblicazione.

Un simile approccio, unito al tradizionale criterio dato dal foro generale del domicilio del convenuto, sembra essere quello che possa maggiormente garantire la tutela dei soggetti coinvolti, nonché quello più rispettoso del disposto del considerando n. 16 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

GIOVANNI ZARRA

Abstract. — This paper examines, from the perspective of EU law, the issue of conflicts of jurisdiction in internet defamation cases. Due to the ubiquitous nature of internet, damages to reputation may, in principle, occur in every State where the defamatory content is accessible. Given the absence of a uniform applicable law, there is the risk of forum shopping (known as libel tourism). This has a chilling effect on the authors' freedom of speech. They may prefer to limit the circulation of a book (or article) rather than being exposed to the risk of a multiplicity of claims in several States. It is therefore necessary to identify a rule for assuming jurisdiction that operates a balance between the authors' freedom of speech and the victims' right to reputation.

Starting from article 7 no. 2 and recital 16 of EU Regulation No. 1215/2012, this article, first of all, analyses the rules governing jurisdiction in internet defamation cases under EU law. Recital 16 seems to authorize judges to assume jurisdiction on the basis of a concrete evaluation of the case at hand without selecting any general criteria.

In order to identify the parameters on which such a concrete evaluation should be based, the article analyses the jurisdictional rules that have been used in English law and US law in internet defamation cases. The best solution could be to attribute jurisdiction only to the State or States where the author has expressly targeted his work.